

SIAD

Sindacato Autonomo Dipendenti

Via Catania, 73 - 90141 Palermo tel. 091 6261091 - fax 091 346717

www.siadsicilia.it

LA CAMERA DEI DEPUTATI APPROVA NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

Si comunica che il 19 ottobre 2010, è stato approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati, il disegno di legge collegato alla manovra di bilancio dal titolo "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Tra i molteplici contenuti del ddl, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vi elenchiamo di seguito alcune delle più importanti misure previste in materia di lavoro pubblico.

1. nuove norme in materia di conciliazione e l'arbitrato, con l'introduzione della clausola compromissoria, cioè la possibilità di ricorrere ad un arbitro in caso di controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro.

In materia di controversie individuali di lavoro, il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - diventa una fase eventuale e vengono introdotti una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice.

Con la nuova novellazione, la conciliazione può essere proposta anche tramite l'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il

giudice tiene conto in sede di giudizio. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sui cosiddetti "lavori certificati" di cui all'articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (Dlgs 276/2003).

2. Arbitrato: la nuova disciplina contempla anche altre forme di arbitrato, oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione.

Tra le novità più rilevanti la possibilità per il lavoratore all'atto dell'assunzione, comunque non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista, dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), di decidere se ricorrere all'arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento. A tal fine, sottoscrive una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario.

3. Modifica di alcuni articoli del "Codice della privacy" (d.lgs. 196/03).

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Sono oggetto di protezione solo le notizie concernenti la riservatezza dei dati, come quelli relativi allo stato di salute o idonei a rivelare informazioni sensibili.

4. Aspettative non retribuite.


I dipendenti pubblici potranno essere collocati in aspettativa non retribuita, per un massimo di dodici mesi, anche per avviare un'attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante tale periodo non saranno quindi applicate le disposizioni che prevedono l'incompatibilità e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della Pubblica amministrazione.

5. Permessi per l'assistenza ai portatori di handicap.

Viene modificata la legge n.104 del 1992 relativamente all'ambito soggettivo dei fruitori dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata ad un solo lavoratore dipendente per la stessa persona con handicap in situazione di gravità. Inoltre, dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai propri dipendenti che fruiscono dei su indicati permessi mensili retribuiti, ovvero dei permessi retribuiti previsti per i minori con handicap grave e di età non superiore ai tre anni. La ratio perseguita dalla norma non è quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap, bensì quella di razionalizzarne i presupposti e l'utilizzo, e contrastarne viceversa l'abuso.

Cordialmente.

Il Segretario Regionale
(Dr. Angelo Lo Curto)



Il Segretario Regionale
(Dr. Vincenzo Bustinto)

